



Tribunale di Lecco
Sezione I civile
Fallimentare

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Ersilio Secchi	Presidente
Dott. Dario Colasanti	Giudice
Dott. Edmondo Tota	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso rubricato al n. 6/2020 R.G. C.P. con cui la PRIME GROUP INTERNATIONAL S.P.A. [C.F. 02317190961], in persona dell'amministratore unico, dott. Domenico Iarossi, assistita dall'Avv. Prof Michele Onorato, ha proposto una domanda *ex art.* 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo o la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti;

PRESO ATTO che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese e l'ha trasmessa al P.M. in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed un'aggiornata visura camerale;

RITENUTO

- che sussista la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda di concordato in ragione del luogo ove è ubicata la sede principale della Società ricorrente;
- che la sede principale non si identifichi, infatti, nel caso in esame con la sede legale della Società in Roma, Via Sassari, n. 50, atteso che quest'ultima riveste carattere solo formale, essendo ubicata, come riconosciuto in udienza anche dai legali della ricorrente, presso lo studio di un commercialista (dott. Francesco Mellace) senza che in quel luogo sia riscontrabile una concreta struttura operativa (cfr. Cass. 14 giugno 2019 n. 16116: *"In tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l.fall., la presunzione "iuris tantum" di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito. (Nella specie, la S.C. ha considerato decisiva l'ubicazione della sede legale presso lo studio di un commercialista e la circostanza che gli atti di gestione e le decisioni effettive per la vita dell'impresa erano assunti altrove"*);
- che la sede principale è invece identificabile nel Comune di Brivio (LC), Via Como, 93 dove si trovano gli uffici amministrativi e lo stabilimento produttivo della Società, come confermato dalla annotazione di P.G. n. 0681884/2020 del 27.11.2020 prodotta dal Pubblico Ministero comparso all'udienza del procedimento prefallimentare, da cui risulta che, pur mutando nel corso del 2019-2020 *"numerosi indirizzi di sedi legali"* in Milano e Roma, la PRIME GROUP INTERNATIONAL S.P.A. *"non ha mai mutato la propria sede amministrativa/operativa ovvero quella in Brivio, Via Como 93"*, e che in quel luogo *"è stata constatata [dalla P.G.] la presenza del personale dipendente"*, *"l'ubicazione degli uffici amministrativi e/o operativi"* ed *"è stata acquisita tutta la documentazione amministrativa/contabile"* in occasione della verifica fiscale effettuata



nel periodo aprile-luglio 2019, tanto che i militari che hanno eseguito la verifica “non si sono mai interfacciati con altro sedi aziendali”;

- che la localizzazione della sede principale nel circondario del Tribunale di Lecco è ulteriormente avvalorata dalla deliberazione datata 18.12.2020 con cui l'amministratore unico della Società ricorrente ha determinato di avviare la strategia di ristrutturazione aziendale mediante il deposito della domanda prenotativa di concordato preventivo, atteso che tale decisione essenziale per la vita dell'impresa, come risulta dal relativo verbale notarile (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) è stata assunta a Lecco e non a Roma;

RITENUTO

- che dalla documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;
- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare nel termine di legge, tenendo conto che ai sensi dell'art. 9, comma 5-ter, del D.L. 23/2020 convertito con L. 40/2020 “le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, depositati entro il 31 dicembre 2020”, cosicché, nonostante la pendenza di un'istanza di fallimento, il termine per il deposito della domanda definitiva può essere dilatato fino a un massimo di 120 giorni ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F.;

CONSIDERATO

- che stante la pendenza di un'istanza per la dichiarazione di fallimento della Società ricorrente (ric. R.G. 64/2020 Fall.) deve disporsi la riunione al presente procedimento (cfr. Cass. sez. un. 15 maggio 2015, n. 9935);

CONSIDERATO

- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di due Commissari giudiziali, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 dell'art. 161 L.F., per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

Visti l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall. e l'art. 9, comma 5-ter del D.L. 23/2020 conv. con L. 40/2020;

1. **CONCEDE** alla società ricorrente **termine fino al 28/04/2021** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. **NOMINA** i **Commissari giudiziali** nelle persone del:

Dott. Paolo Maria Bianconi e dell'Avv. Carlo Galli

i quali dovranno vigilare sull'attività che la Società ricorrente svolgerà fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sottoindicati; e provvederanno a depositare, entro sette giorni dal deposito di piano e proposta definitivi, un proprio parere sulle possibili criticità tecniche di piano e proposta;



3. **DISPONE** che la Società ricorrente:

3.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di €20.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto ai Commissari giudiziali per la fase anteriore all'ammissione e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura che i Commissari indicheranno;

3.2. allo scadere

del 31/01/2021
del 27/02/2021
del 31/03/2021

nonché, **nel caso di richiesta di proroga del termine, contestualmente alla richiesta stessa, depositi in Cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo)**, trasmettendone una **copia ai Commissari giudiziali**, cui dovrà anche inviare una **breve relazione informativa ed esplicativa, redatta dal legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva e sull'andamento delle negoziazioni con i creditori**, nonché sulla **gestione corrente, anche finanziaria**, allegandovi l'elenco delle **più rilevanti operazioni** compiute, sia di **carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00**, con l'indicazione della **giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino**; **i Commissari giudiziali, esaminata tale documentazione, riferiranno con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisino la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati**;

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

4. **DISPONE** che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al G.rel. il fascicolo del procedimento, unitamente al fascicolo prefallimentare, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

5. **DISPONE** la riunione al presente fascicolo delle istanze per la dichiarazione di fallimento R.G. 64/2020 Pre-Fall.

6. **RAMMENTA:**



- che ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221, a partire dal 30 giugno 2014, *“nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”*; e che pertanto i successivi atti (ovviamente non gli allegati) dovranno essere depositati in formato PDF.doc (file PDF nativo non acquisito a scansione), possibilmente accompagnati da una copia di cortesia (completa di allegati) per consentire agli altri membri del collegio l'esame di istanza ed allegati;
- che in caso di inottemperanza a tale vincolo processuale, il G.D. non procederà all'esame delle istanze/memorie prima di aver disposto la regolarizzazione;

7. **MANDA** alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio della Sezione I Civile, in data 29/12/2020.

Il Giudice estensore
Dott. Edmondo Tota

Il Presidente
Dott. Ersilio Secchi